

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 1 - DENOMINAZIONE E SEDE

È costituita un'Associazione di persone fisiche, ai sensi degli articoli 36 e seguenti del Codice Civile denominata **"Vignaioli di Radda"** con sede in Radda in Chianti (SI) via Roma n.11 presso lo studio del rag. Franco Tanzini.

Il trasferimento della sede nell'ambito dello stesso territorio di competenza come definito al successivo art. 3 non comporta modifica del presente statuto e potrà essere deliberato dal Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 2 - SCOPO

Scopo dell'associazione è la DIFFUSIONE DELLA CULTURA VITIVINICOLA DI RADDA IN CHIANTI.

Le attività saranno finalizzate a:

- proporre strumenti, provvedimenti e politiche che sostengano la viticoltura, ed in particolare la produzione di vino di qualità, e l'attività agricola a basso impatto ambientale nel Comune di Radda in Chianti e nelle aree limitrofe;
- promuovere la salvaguardia, la conoscenza e la valorizzazione del paesaggio agrario ed in particolare di quello del Comune di Radda in Chianti;
- proporre strumenti, provvedimenti e politiche mirati alla difesa, alla conservazione, al restauro e al recupero degli insediamenti vitivinicoli presenti nel territorio comunale di Radda in Chianti;
- promuovere la ricerca, la conoscenza e la diffusione delle produzioni agricole tipiche locali;
- valorizzare e migliorare il patrimonio genetico vegetale con particolare riguardo ai vitigni autoctoni e della regione mediterranea;
- elaborare, autonomamente o su incarico di enti pubblici ed organismi privati, studi e ricerche, piani di fattibilità, progetti per attuare le finalità di cui ai suddetti punti;
- raccogliere, elaborare e sistematizzare i dati, gli articoli, i documenti e le testimonianze orali inerenti gli scopi dell'Associazione per la realizzazione di un centro di documentazione pubblico;
- promuovere scambi culturali e progetti di ricerca comuni con altre aree vitivinicole del Chianti e delle aree limitrofe oltre che delle regioni europee di alta collina e di montagna;

L'Associazione è apolitica e non ha scopo di lucro. Durante la vita dell'associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto o differito, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale.

Sarà cura dell'Associazione organizzare e gestire a titolo esemplificativo ma non esaustivo: eventi sociali, attività promozionali, seminari, attività di tutor aziendali, scambi culturali, ricerche e studi per la valorizzazione delle diversità geologiche, merchandising, marketing e quanto altro necessario al raggiungimento dello scopo sociale.

Potrà inoltre sviluppare e diffondere l'attività associativa, intesa come mezzo di formazione dei soci, mediante la gestione di ogni forma di attività promozionale e didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento della

normale attività agraria comprese le pratiche enologiche.

Potrà inoltre svolgere azione di sollecito nei confronti di Enti ed Organismi pubblici e privati, nazionali ed esteri, per l'adozione di provvedimenti normativi ed atti regolamentativi che permettano di migliorare o comunque ottimizzare i controlli di qualità sulle attività enologiche dell'area di interesse, il rilancio della loro immagine ed in generale il miglioramento delle loro qualità intrinseche con conseguenti benefici per il risultato economico della loro gestione.

Potrà partecipare, con quote di minoranza, a società ed enti che abbiano analogo o connesso scopo e/o comunque siano strumentali al raggiungimento dello scopo dell'associazione.

L'associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, dall'elettività delle cariche associative e dall'obbligatorietà del bilancio; si deve avvalere prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri aderenti e non può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo se non per assicurare il regolare funzionamento delle strutture o qualificare e specializzare le sue attività.

Gli associati, anche tramite lo scambio delle proprie esperienze, promuoveranno attività di mutuo soccorso e di reciproco aiuto e collaborazione.

Il regolamento sociale stabilisce le azioni che l'Ente potrà effettuare per il raggiungimento degli scopi sociali.

ARTICOLO 3 - TERRITORIO DI APPARTENENZA DEI SOCI

Ai fini dell'individuazione del territorio di appartenenza dei soci, di cui al successivo art. 6, si stabilisce che i confini sono coincidenti con il territorio comunale di Radda in Chianti.

ARTICOLO 4 - SIMBOLI DELL'ASSOCIAZIONE

Il regolamento sociale stabilisce quali simboli rappresenteranno l'Associazione "Vignaioli di Radda" e ne definisce il suo corretto utilizzo.

ARTICOLO 5 - DURATA

La durata dell'associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati e nei casi previsti dalla legge.

ARTICOLO 6 - SOCI

Possono far parte dell'associazione in qualità di soci ordinari, le persone fisiche o le società agricole che (1) svolgano attività di conduzione di vigneti finalizzata alla produzione vitivinicola, (2) ottengano dai vigneti di proprietà almeno il 51% della propria produzione enologica, e (3) abbiano vigneti ubicati nel territorio come individuato dall'art. 3.

Le persone fisiche hanno facoltà di indicare un delegato che le rappresenti, mentre per le persone giuridiche tale indicazione è obbligatoria. In entrambe i casi, la nomina del delegato è intesa fino a revoca del delegatario.

Il socio non può essere iscritto ad altre associazioni territoriali di produttori enologici assimilabili a "Vignaioli di Radda" e/o in conflitto con essa.

I Soci Fondatori sono i soci ordinari che hanno aderito alla prima costituzione dell'Associazione.

La qualifica di socio dell'Associazione si ottiene su richiesta dell'interessato che si deve impegnare a partecipare alle attività sociali e dimostrare di avere

un'irreprensibile condotta morale e civile.

Per irreprensibile condotta deve intendersi a titolo esemplificativo e non limitativo una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità con l'obbligo di astenersi da ogni forma d'illecito e da qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio dell'associazione o dei suoi associati.

Tutti coloro i quali intendono far parte dell'associazione dovranno redigere una domanda scritta.

Le domande di ammissione sono valutate dal Consiglio Direttivo, il quale ha l'esercizio esclusivo di accettazione o rigetto della domanda. Le decisioni del Consiglio Direttivo non sono sindacabili.

La validità della qualità di socio efficacemente conseguita all'atto di accettazione della domanda di ammissione potrà essere sospesa da parte del consiglio direttivo nel caso di violazione del regolamento.

La quota associativa non può essere trasferita a terzi o rivalutata, né rimborsata.

ARTICOLO 7 - SOCI ONORARI

Possono far parte dell'Associazione in qualità di Soci Onorari persone fisiche che, pur non presentando i requisiti di attività e territorialità previsti per i Soci Ordinari, sono ritenute meritevoli di partecipare alle attività dell'Associazione. La nomina a Socio Onorario è deliberata dal Consiglio Direttivo ed ha validità di un anno.

I Soci Onorari acquisiscono gli stessi diritti dei Soci Ordinari, ma sono esentati dal pagamento della quota sociale.

Il numero massimo dei Soci Onorari non può essere superiore al 10% di quelli Ordinari.

ARTICOLO 8 - SOSTENITORI

Possono essere ammesse in qualità di Sostenitori dell'Associazione le persone fisiche o giuridiche (Enti, Imprese, Associazione, Consorzi) che, condividendo gli scopi dell'Associazione, intendano contribuire alla sua operatività.

I Sostenitori non possono partecipare alle attività dell'Associazione, non hanno diritto di voto in Assemblea e non possono concorrere alle cariche elettive.

Il Consiglio Direttivo delibererà di anno in anno la quota associativa minima da attribuire ai Sostenitori.

ARTICOLO 9 - DIRITTI DEI SOCI

Tutti i soci Ordinari ed Onorari godono, al momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione nelle assemblee sociali nonché dell'elettorato attivo e passivo.

Al socio Ordinario è altresì riconosciuto il diritto a ricoprire cariche sociali all'interno dell'Associazione nel rispetto tassativo dei requisiti di cui al comma 2 del successivo art.17.

La qualifica di socio da diritto a frequentare le iniziative indette dal Consiglio Direttivo e la sede sociale, secondo le modalità stabilite nell'apposito regolamento.

ARTICOLO 10 - DECADENZA DEI SOCI

I soci cessano di appartenere all'Associazione nei seguenti casi:

A. dimissione volontaria;

B. morosità protrattasi per oltre sei mesi dalla scadenza del versamento richiesto della quota associativa;

C. esclusione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio

Direttivo nei casi in cui il socio non mostri di partecipare alle attività dell'Associazione o non ne condivida gli scopi, ovvero non svolga più le attività di cui al primo comma del precedente articolo 6.

D. radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo, pronunciata contro il socio che commette azioni ritenute disonorevoli dentro e fuori dell'associazione o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al suo buon andamento.

E. scioglimento dell'Associazione ai sensi dell'art. 27 del presente Statuto.

ARTICOLO 11 - ORGANI

1. Gli organi sociali sono:

- a) l'Assemblea generale dei Soci;
- b) il Presidente;
- c) il Consiglio Direttivo

ARTICOLO 12 - FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA

1. L'Assemblea Generale dei Soci è il massimo organo deliberativo dell'associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie.

Quando è regolarmente convocata e costituita rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.

2. La convocazione dell'Assemblea straordinaria potrà essere richiesta al Consiglio Direttivo da almeno 1/10 (un decimo) degli associati in regola con il pagamento delle quote associative all'atto della richiesta che ne propongono l'ordine del giorno. In tal caso la convocazione è atto dovuto da parte del Consiglio Direttivo. La convocazione dell'Assemblea straordinaria potrà essere richiesta anche dalla metà più uno dei componenti il Consiglio Direttivo.

3. L'Assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell'Associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati.

4. Le assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice-Presidente. In caso di assenza o impedimento anche del Vice-Presidente, viene incaricata una delle persone legittimamente intervenute all'assemblea ed eletta dalla maggioranza dei presenti.

5. L'Assemblea nomina un Segretario e, se necessario, due scrutatori. Nell'Assemblea con funzione elettiva in ordine alla designazione delle cariche sociali, è fatto divieto di nominare tra i soggetti con funzioni di scrutatori, i candidati alle medesime cariche.

6. L'assistenza del Segretario non è necessaria quando il verbale dell'assemblea sia redatto da un notaio.

7. Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.

8. Di ogni Assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal presidente della stessa, dal segretario e, se nominati, dai due scrutatori. Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal consiglio direttivo a garantirne la massima diffusione.

ARTICOLO 13 - DIRITTI DI PARTECIPAZIONE

1. Potranno prendere parte alle Assemblee ordinarie e straordinarie

dell'Associazione i soli Soci in regola con il versamento della quota. Avranno diritto di voto solo gli associati maggiorenni.

Il Consiglio Direttivo delibererà l'elenco degli associati aventi diritto di voto. Contro tale decisione è ammesso appello all'Assemblea da presentarsi prima dello svolgimento della stessa.

2. Ogni Socio può rappresentare in Assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un ulteriore associato.

ARTICOLO 14 - ASSEMBLEA ORDINARIA

1. La convocazione dell'Assemblea ordinaria avverrà con preavviso minimo di otto giorni mediante comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, posta elettronica, fax, raccomandata anche a mano o telegramma o in qualsiasi altra forma ritenuta utile alla divulgazione della convocazione che assicuri la prova dell'avvenuto ricevimento da parte dell'associato. Nella convocazione dell'Assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

2. L'Assemblea deve essere indetta a cura del Consiglio Direttivo e convocata dal Presidente, almeno una volta all'anno, entro 90 (novanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio consuntivo.

3. Spetta all'Assemblea deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali dell'Associazione nonché in merito all'approvazione dei regolamenti sociali su tutti gli argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti dell'Associazione che non rientrino nella competenza dell'Assemblea Straordinaria

Spetta all'Assemblea Ordinaria dei Soci eleggere il Consiglio Direttivo secondo le modalità e con le procedure definite dal Regolamento Elettorale adottato.

ARTICOLO 15 - VALIDITÀ ASSEMBLEARE

1. L'Assemblea Ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni socio, in proprio o per delega, ha diritto ad un voto.

2. L'Assemblea Straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti due terzi degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni socio, in proprio o per delega, ha diritto ad un voto.

3. L'Assemblea Ordinaria e l'Assemblea Straordinaria saranno validamente costituite in seconda convocazione purché siano trascorse almeno ventiquattro ore dalla prima convocazione qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto della maggioranza dei presenti.

Ai sensi dell'articolo 21 del codice civile per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i 3/4 (tre quarti) degli associati.

ARTICOLO 16 - ASSEMBLEA STRAORDINARIA

1. L'assemblea straordinaria deve essere convocata dal Consiglio Direttivo almeno 15 (quindici) giorni prima dell'adunanza mediante comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax o telegramma o in qualsiasi altra forma ritenuta utile alla divulgazione della convocazione.

Nella convocazione dell'Assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

2. L'Assemblea Straordinaria delibera sulle seguenti materie: approvazione e modificazione dello statuto sociale; atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari, designazione e sostituzione degli organi sociali elettivi qualora la decadenza di questi ultimi sia tale da compromettere il funzionamento e la gestione dell'associazione, scioglimento dell'associazione e modalità di liquidazione.

ARTICOLO 17 - CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo è composto di un numero variabile da cinque a nove componenti determinato, di volta in volta, dall'Assemblea stessa. Il Consiglio Direttivo, nel proprio ambito nomina il Presidente, Vicepresidente ed il Segretario con funzioni di Tesoriere. Il Consiglio Direttivo rimane in carica tre esercizi e scade al momento dell'approvazione del bilancio riferito al terzo esercizio in carica; i suoi componenti sono rieleggibili.

2. Possono ricoprire cariche sociali i soli Soci in regola con il pagamento delle quote associative che siano maggiorenni, non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi, siano Soci Fondatori oppure Soci da almeno 5 anni.

3. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

4. Il Consiglio Direttivo si riunisce validamente se sono presenti il 50% dei consiglieri che possono partecipare anche in teleconferenza.

5. Il Consigliere assente senza giustificazione per tre sedute consecutive, può essere escluso dal Consiglio Direttivo e, al suo posto, cooptato un nuovo Consigliere.

6. In caso di parità il voto del Presidente è determinante.

7. Le deliberazioni del consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario.

8. Il Consiglio Direttivo ha facoltà di delegare specifici compiti ad un suo membro.

ARTICOLO 18 - DIMISSIONI

1. Nel caso che per qualsiasi ragione, durante il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più Consiglieri che non superino la metà del Consiglio, i rimanenti provvederanno all'integrazione del Consiglio con il subentro del primo candidato in ordine di votazioni alla carica di Consigliere non eletto, a condizione che abbia riportato almeno la metà delle votazioni conseguite dall'ultimo Consigliere effettivamente eletto. Ove non vi siano candidati che abbiano tali caratteristiche, il Consiglio proseguirà carente dei suoi componenti fino alla prima Assemblea utile dove si procederà alle votazioni per surrogare i mancanti che resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti. (in alternativa potrebbe essere previsto il reintegro per cooptazione)

2. Nel caso di dimissioni o impedimento del Presidente del Consiglio Direttivo a svolgere i suoi compiti, le relative funzioni saranno svolte dal Vice-Presidente, qualora le dimissioni o l'impedimento del presidente originario siano definitivi, il consiglio direttivo alla prima riunione procederà alla nomina del nuovo presidente e vicepresidente.

3. Il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi decaduto e non più in carica qualora per

dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti. Al verificarsi di tal evento dovrà essere convocata immediatamente e senza ritardo l'Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio Direttivo.

Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione all'amministrazione ordinaria dell'Associazione, le funzioni saranno svolte dal Consiglio Direttivo decaduto.

ARTICOLO 19 - CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei Consiglieri, senza formalità.

ARTICOLO 20 - COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Sono compiti del consiglio direttivo:

- a) deliberare sulle domande di ammissione dei Soci;
- b) redigere il bilancio consuntivo da sottoporre all'Assemblea;
- c) fissare le date delle Assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta all'anno e convocare l'assemblea straordinaria,
- d) redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea degli Associati;
- e) adottare i provvedimenti di esclusione o radiazione verso i Soci qualora si dovessero rendere necessari;
- f) attuare le finalità previste dallo statuto e l'attuazione delle decisioni dell'Assemblea dei Soci.

ARTICOLO 21 - IL PRESIDENTE

Il Presidente dirige l'associazione, ne controlla il funzionamento nel rispetto dell'autonomia degli altri organi sociali e ne è il legale rappresentante in ogni evenienza.

È compito del Presidente presiedere le riunioni dell'Assemblea dei Soci in riunione sia ordinaria che straordinaria e quelle del Consiglio Direttivo. Nelle delibere di quest'ultimo, in caso di parità dei voti favorevoli e contrari, è determinante il voto del Presidente.

Il Presidente dell'Associazione è eletto dal Consiglio Direttivo alla prima riunione utile dopo la sua elezione da parte dell'Assemblea.

ARTICOLO 22 - IL VICEPRESIDENTE

Il vicepresidente sostituisce il presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato. La semplice apposizione della sua firma decreta il momentaneo impedimento del Presidente.

ARTICOLO 23 - IL SEGRETARIO

Il Segretario dà esecuzioni alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza e, come tesoriere, cura l'amministrazione dell'associazione e s'incarica della tenuta dei libri contabili nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del consiglio direttivo. Può delegare a terzi, anche non consiglieri, alcuni dei suoi compiti.

ARTICOLO 24 - IL RENDICONTO

1. Il Consiglio Direttivo redige il bilancio dell'Associazione, da sottoporre all'approvazione assembleare. Il bilancio consuntivo deve informare circa la

complessiva situazione economico-finanziaria dell'associazione.

2. Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione economico - finanziaria dell'Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati.

3. Insieme alla convocazione dell'Assemblea ordinaria che riporta all'ordine del giorno l'approvazione del bilancio, deve essere messo a disposizione di tutti gli associati, copia della bozza del bilancio stesso.

ARTICOLO 25 - ANNO SOCIALE

1. L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1° Gennaio e terminano il 31 Dicembre di ciascun anno.

ARTICOLO 26 - PATRIMONIO E RISORSE ECONOMICHE

1. L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da:

- quote associative determinate annualmente dal Consiglio Direttivo e contributi dei Soci;
- contributi di privati;
- contributi dello Stato, di Enti e Istituzioni Pubbliche;
- contributi di Organismi Internazionali;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- entrate derivanti da attività inerenti ai fini dell'Associazione;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
- rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'Associazione a qualunque titolo.

2. I fondi possono essere depositati presso l'istituto di credito stabilito dal Consiglio Direttivo;

3. Ogni operazione finanziaria è disposta con firma del Presidente, o del Vice Presidente o del Tesoriere.

ARTICOLO 27 - SCIOGLIMENTO

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea generale dei Soci, convocata in seduta straordinaria e validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 degli Associati aventi diritto di voto, con l'approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno 3/4 dei soci esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe.

2. L'Assemblea, all'atto di scioglimento dell'Associazione, delibererà, sentita l'autorità preposta, in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'Associazione.

3. La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra Associazione che persegue finalità di promozione analoghe, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

ARTICOLO 28 - NORMA DI RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni dello statuto in subordine le norme del codice civile.